

N. R.G. 7344/2014

Sent. n. 1406/15
Dep. 22/10/15
Pub. 22/10/15
Cron. 3444/15
Rep. 3348/15



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 7344/2014

tra

[REDACTED]

ATTORE

e

[REDACTED]

CONVENUTO

Oggi 22 ottobre 2015 innanzi al dott. Gianluigi Morlini, sono comparsi:

Per [REDACTED]

Per [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'attore precisa come da foglio che deposita ed il convenuto come da comparsa di risposta.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura alle parti presenti e depositandola telematicamente.

Il Giudice
dott. Gianluigi Morlini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7344/2014 promossa da:

[redacted] il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato [redacted] presso il difensore avv.
[redacted]

ATTORE

contro

[redacted] il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore
avv. [redacted]

CONCLUSIONI

L'attore precisa come da foglio che deposita ed il convenuto come da comparsa di risposta.



FATTO E DIRITTO

- rilevato che, promuovendo la presente controversia, l'attore R. [redacted] pone che lo scorso 7 settembre 2012, allorquando stava percorrendo in bicicletta [redacted] di [redacted] è caduto a terra a causa di un gradino di circa tre centimetri posto sul selciato per delimitare la carreggiata stradale. Per tali motivi, evoca in giudizio il [redacted] proprietario e custode della strada, deducendo una responsabilità custodiale ex articolo 2051 c.c. e domandando il risarcimento del danno non patrimoniale subito nel sinistro.

Costituendosi in giudizio, resiste il Comune.

La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza bisogno di procedere all'istruttoria testimoniale;

- ritenuto che, pur se non può essere revocata in dubbio la configurabilità in astratto della responsabilità custodiale della Pubblica Amministrazione per i sinistri stradali avvenuti su strade pubbliche, nel caso di specie detta responsabilità oggettiva è esclusa dalla presenza del "caso fortuito" così come previsto dallo stesso articolo 2051 c.c., e cioè del comportamento dell'attore che non ha utilizzato la dovuta diligenza e che è quindi responsabile del danno ex art. 1227 comma 2 c.c., con conseguente esclusione del nesso causale tra fatto ed evento.

Infatti, deve ritenersi provato, trattandosi di circostanze risultanti dalla stessa perizia stragiudiziale prodotta dall'attrice (cfr. all. 10) e comunque di circostanze espressamente dedotte dalla convenuta a pagina 2 della comparsa di risposta e non contestate ex art. 115 c.p.c. dall'attore, che:

- il gradino che ad avviso dell'attore ha cagionato il sinistro, è posto al di fuori della carreggiata stradale delimitata dalla linea bianca di margine, e serve a demarcare la carreggiata dall'area pedonale ed inibita al traffico veicolare, biciclette comprese. Se quindi il ciclista è effettivamente caduto a seguito del contatto con il gradino, ciò significa che il ciclista stesso, in violazione delle regole stradali, stava transitando al di fuori della carreggiata stradale e nell'area pedonale;



- in ogni caso, la strada in cui è avvenuto il sinistro è perfettamente illuminata, la linea di demarcazione tra l'asse stradale e l'area pedonale è perfettamente tracciata da una striscia di vernice bianca orizzontale parallela al margine della strada, la pezzatura della pavimentazione della pietra è diversa proprio per far immediatamente percepire la presenza dell'area pedonale sulla quale i veicoli non possono circolare. Pertanto, non solo il ciclista, dal punto di vista oggettivo, transitava al di fuori della carreggiata e nell'area pedonale; ma tale comportamento era anche soggettivamente voluto e consapevole, stante l'assoluta chiarezza della situazione e della segnaletica.

Quanto sopra basta a comprovare che l'unico responsabile del sinistro è l'attore, e che il sinistro stesso avrebbe potuto essere evitato, da parte dell'attore, semplicemente usando l'ordinaria diligenza, ciò che comporta l'esclusione della responsabilità della convenuta *ex art. 1227 comma 2 c.c.*

Infatti, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti, poiché l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno (Cass. n. 11946/2013, Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 24804/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 24211/2006, Cass. n. 8106/2006).

Ed inoltre, *"quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'articolo 2051"* (così, testualmente, Cass. n. 584/2001).



Proprio questo è il caso che qui occupa, atteso che la volontaria violazione delle regole stradali da parte dell'attoree, nonché la visibilità del gradino a protezione del marciapiede, addebitano causalmente il sinistro all'attore.

Pertanto e conclusivamente, va evidenziato come non vi sia nesso causale tra la *res* e l'evento dannoso, allorquando, come nel caso che qui occupa, la cosa svolge il solo ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea o da un impulso causale autonomo, quale il comportamento del danneggiato: infatti, in tale caso si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad assorbire il collegamento causale tra la cosa ed il danno, poiché detto danno deve ritenersi riconducibile all'elemento esterno e non già alla cosa stessa (cfr. Cass. n. 11532/2014, Cass. n. 11532/2014, Cass. n. 9726/2013, Cass. n. 22898/2012, Cass. n. 21727/2012, Cass. n. 6550/2011, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 25384/2006, Cass. n. 8096/2006, Cass. n. 20317/2005, Cass. n. 2430/2004, Cass. n. 16527/2003, Cass. n. 12219/2003, Cass. n. 584/2001, Cass. n. 7702/1997, Cass. n. 7276/1997, Cass. n. 12500/1995);

- considerato che, in ragione di quanto sopra, la domanda risarcitoria attorea va comunque rigettata, rimanendo assorbite tutte le ulteriori questioni dibattute tra le parti, relative alla successiva modifica dei luoghi ed alla quantificazione del danno subito.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico della soccombente parte attrice ed a favore della vittoriosa parte convenuta, tenendo a mente un valore prossimo ai minimi.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;



- condanna [redacted] a rifondere [redacted] se di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.800 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.

Reggio Emilia, 22/10/2015



Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

DEPOSITATO IN
CANCELLERIA IL
22 OTT. 2015
IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE
Barbara [redacted]

